IL CONCORDATO.

Niente che sia più naturale, e più semplice quanto la distinzione della Corte di Roma e delle sue pretenzioni dalla S. Sede e suoi privilegj. Due grandi prerogative si riuniscono nella sola Persona del Romano Pontefice, prerogative, le quali sono di lor natura distinte. Egli è il Successore di S. Pietro, ed in questa qualità essendo il primo di tutti i Vescovi, il Capo visibile, e ministeriale della Chiesa gode de' dritti puramente spirituali, relativi unicamente alla salute eterna delle anime, che formano quelle che si chiamano prerogative, o privilegj della S. Sede. Il Papa inoltre è il Sovrano temporale di Roma, e di tutta quella porzione di Territorio che dicesi Stato Pontificio, e sotto questo rapporto non ha che de' dritti puramente temporali dell'istess'ordine, e della stessa natura di quelli di tutti gl'altri Sovrani.

Questa distinzione non può non ammettersi. La Corte di Roma non è che essenzialmente distinta dalla S. Sede, e da' suoi spirituali diritti. Imperocchè la S. Sede riconosce la sua origine da S. Pietro; la Corte da tempi assai posteriori.

Io concedo che le due Potestà spirituale, e temporale sieno compatibili fra di loro; ma non si può dubitare che l'unione, che n'è stata fatta nella persona del Papa abbia somministrato a' Canonisti di Roma una delle principali occasioni di confondere la natura e i dritti dell' una e dell' altra, e di attribuire

al Sommo Pontefice come un dritto della S. Sede conceduto da Gesù Cristo la potestà diretta, o indiretta sul temporale de' Principi. Nè questo è l'unico abuso risultato da tal riunione. I Ministri della S. Sede essendo nel tempo stesso Ministri e Corteggiani di un Principe temporale, hanno a poco a poco preso lo spirito delle Corti secolari, ed adottate le massime di una politica del tutto umana; si son lasciati vincere dall'ambizione, dalla passione di dominare, dal desiderio di estendere la potestà del Papa al di là de' suoi giusti confini, ed hanno con questo spirito operato non solamente nell' esercizio della potestà temporale del Papa, ma in quello ancora della potestà spirituale. Di quì son venute quelle che diconsi false pretensioni della Corte di Roma, nelle quali si debbono comprendere, non già i suoi dritti legittimi come Sovrani temporali, ma sì bene le usurpazioni sull'autorità degl'altri Principi, e su quella ancora de' suoi Colleghi nell' Episcopato.

I privilegj adunque della S. Sede quanto più sono antichi e rispettabili, tanto maggiormente interessa la Religione di non confonderli colle pretenzioni nuove, odiose e screditate della Corte Romana, le quali niun Sovrano Cattolico può approvare senza recare il massimo pregiudizio alla sua Autorità, alla tranquillità delle Chiese e de'Vescovi, ed al vantaggio medesimo della S. Sede. Imperocchè se questa non è distinta dalla Corte di Roma, bisognerà riguardare come separati dalla S. Sede tutti i Sovrani, tutte le Repubbliche, tutte quelle Nazioni, che hanno avuto, ed hanno tuttora delle dispute colla

Cor-

Corte di Roma intorno alle ſue nuove pretenzioni, le quali ſpeſſe volte ſon giunte fino ad un' aperta rottura, fino all' interruzione di ogni commercio, e qualche volta ancora fino ad una guerra dichiarata. Quelle vaſte porzioni della Chieſa Germanica, quelle celebri Chieſe, che reſtarono unite all' autorità degl' Imperatori Errico IV., Federigo &c. nel tempo delle loro diſpute colla Corte Romana, ſaranno dunque ſtate ſciſmatiche e ſeparate dalla Communione della Chieſa e della S. Sede, quando ſi abbia a confondere Sede e Corte Romana, e quando ſia il medeſimo reſiſtere alle intrapreſe della Corte, ed impugnare i privilegj della Sede Romana. L' iſteſſo dovrà dirſi de' ſudditi fedeli all' Imperator Giuſeppe, ed al Re Carlo III. dopo l' Imperator Carlo VI., allorchè ſul cominciare di queſto ſecolo adoprava la Corte di Roma le cenſure per obbligarli ad aſſoggettarſi al giogo, che loro voleva imporre contro i comandi, e gl' intereſſi del proprio Sovrano. L' iſteſſo dovrà dirſi de' ſudditi del Re di Francia, che tennero la ſteſſa condotta nelle diſpute colla medeſima Corte ſotto Urbano VIII. in occaſione della Famiglia de' Barberini; ſotto Aleſſandro VII. per l' affare de' Corſi; ſotto Innocenzo XI. per le franchigie del quartiere degli Ambaſciatori; di quelli del Re di Portogallo ſotto Urbano VIII., ed Innocenzo X., allorchè queſti Papi non volevano riconoſcere per legittimi Sovrani i Re della Caſa di Braganza; ſotto Benedetto XIII., e Clemente XII., allorchè era interrotto ogni commercio tra i Portogheſi, e i Romani. L' iſteſſo dovrà dirſi de' Miniſtri, ed Offiziali del Re di Spagna, e di Sardegna nel tempo

 de'

de' vivi contrasti, che per più anni continuarono intorno al Tribunale della Monarchia di Sicilia; lo stesso della Repubblica di Venezia, che sotto Paolo V. fece una sì saggia, e vigorosa resistenza alle intraprese di questo Papa. Ma quale errore sarebbe mai questo, dichiarare scismatiche tante illustri Nazioni, tanti Re, tanti Principi, tante Chiese? In qual pericolo non sarebbe mai l'autorità de' Sovrani, e in qual tentazione la fedeltà, l'attaccamento, l'obbedienza de' sudditi? Egli è dunque di somma importanza per tutti i Sovrani Cattolici di distinguere, e di procurare che i loro sudditi ancora distinguano la S. Sede dalla Corte di Roma, e le dispute, che possono aversi con questa Corte per le pretenzioni, ed intraprese su i temporali diritti de' Principi dalle scismatiche procedure, che consisterebbero nel rompere la Communione con questa Sede, e negare quei privilegj, che riconosce da Gesù Cristo. Ma non è di minore importanza il riconoscere una tal distinzione di Corte da Sede Romana per la tranquillità delle Chiese, e de' Vescovi, quando trattasi di pretenzioni della Corte Romana su i loro spirituali diritti. Facendosi del Papa un *Vice-Dio* sulla terra, cioè a dire riconcentrando in Esso solo tutta l'autorità che Iddio ha fidato agli Uomini sì per lo spirituale, che per il temporale, vengono i Canonisti Romani ad autorizzare le intraprese tutte della Corte di Roma su queste due Giurisdizioni. Lo stesso spirito che li ha indotti a far del Papa il *Monarca de' Monarchi* li ha impegnati eziandio a stabilirlo *Vescovo de' Vescovi*. Non per altra ragione lo riguardano come Padrone Sovrano, e indipendente

re da tutti i Canoni, se non perchè non lo credono affatto soggetto *ad alcuna legge umana* (1). Tutta la potestà Ecclesiastica, essi dicono, è nella Persona del Papa; lo riguardano come l'Ordinario degli Ordinarj, non considerano i Vescovi se non come suoi Vicarj, e suoi Vassalli (2); accordano al R. Pontefice una tal pienezza di potestà, che tocchi a Lui solamente lo stabilire e togliere arbitrariamente i Vescovi; l'estendere o restringere il loro potere; spogliare le Chiese, i Capitoli, i Sovrani di tutti i loro diritti spirituali o di patronato, sottomettere al suo governo immediato ed esercitare in tutte le Chiese o da se stesso, o per mezzo de' suoi (3) Nunzj, de' suoi Vicarj detti *Apostolici* tutte

(1) *Card. de Luca Relat. Curiæ Rom. disc. 2. n. 20.*

(2) *Questo palpabilmente apparisce dalla formola del Giuramento, che sono in necessità di fare i Vescovi avanti la loro consecrazione. Alcuni illuminati Sovrani di Europa si sono fatti un dovere di sopprimerlo, o di riformarlo. Egli è certo che con tal giuramento si tenta di spogliare i Vescovi delle preziose prerogative che ricevono da G. Cristo, e di privare egualmente i Sovrani de' dritti, che hanno sopra de' loro sudditi naturali.*

(3) *Non sarà fuor di luogo riferire due lettere del celebre Stobeo Vescovo di Levant in proposito de' Nunzj così detti Apostolici. La Corte di Roma non ha cambiati da due secoli in quà sentimenti, e su le ispezioni, che ella crede di avere sulle altrui Chiese, e su le esazioni, che ella pretende di fare sugli altrui Stati.*

La prima è diretta a Gio: Battista Vescovo di Sar-

te le funzioni spirituali, come fa nella sua propria Diocesi senza essere obbligato a render conto ad alcuno della sua condotta, senza essere astretto a niuna forma, o procedura canonica, e in modo tale che tutti i suoi decreti su gli oggetti e le censure che

---

zana Nunzio Pontificio in Germania; ed è del seguente tenore:

Nimius est animi erga me tui affectus, unde profectum arbitror ingens tuum Episcopatum meum visitandi desiderium; cui ego profecto tanto minus refragarer, si nihil obstaret, quanto mihi foret honorificentius si te Testem sortirer oculatum recte procurati mei muneris. Sed honor & vita repugnant, quæ prorsus in dubium vocarentur, si quod proprium est mei muneris, alieno pastori committerem, perinde ac si ipse rei meæ gerendæ parum idoneus essem. Sileo cætera. Quare de voluntate erga me tua ago gratias non secus, ac si opere eam complesses. Cæterum oro ut omnem visitandi curam ex animo deponas. Ego præstabo ipse boni Pastoris officium, & scio, quod oves meæ vocem meam libentius, quam alienam audiant. Quod si me de quibusdam forte admonendum putaveris, fac obsecro, & erit admonitioni locus. Vale.

La seconda a Bartolomeo Vallerio suo amico, cui così si esprime relativamente al Nunzio.

Inter tristia referendum duxi, quod Nuncius adhuc vagatur. Ubi? Sequitur annonæ copiam, nec cessabit dum annonam repererit. Solvite Presbiteri, Prælati, Episcopi: vestris ille proventibus penetrat omnes angulos, omnia Patriæ secreta. Vitam & famam vestram

che possono contenere debbano avere la loro intiera esecuzione sebbene unicamente publicati in Roma e privi di tutte le condizioni e formalità prescritte da' S. Canoni. Dopo queste orribili ed esorbitanti pretenzioni della Corte di Roma, chi non vede che in

---

strам in dubium vocat, vestros metit labores; non enim silet, Romæ præscribit singula. In quam partem? quavis. Gentis istius ea complexio est, ut se putet aliorum decremento crescere. Quo usi sumus consiliario, ut tanti res tantas emeremus olim pœnitendas? Non erant in Provinciis Viri Visitatoris munere digni? Olim idonei censebantur Episcopi, qui pro reformanda Religione Caput furori hereticorum objecerent, nunc non sunt apti suis visitandis Ecclesiis. Quare ergo prostituimur Italo Germani? Cui Italo? Rerum Germanicarum multum ignaro, & parum amanti. Qui Germani? Hereticorum vindices, cum quibus ille congredi & manus conserere nunquam auderet. Olim Principes Austriæ, ut absurda ista vitarent, sibi posterisque suis de privilegiis prospexerunt, ea nos pedibus proterenda projicimus. Quis alius Austriæ, quis Germaniæ Princeps similia fecit? Percurramus universam tam longe lateque patentem Germaniam, quam Nuntius aliquis unquam visitavit Provinciam? Soli nos exemplum statuimus, sed certus sum quod nemo sequetur &c. *Queste lettere devono esser scritte tra il* 1583., *e il* 1615. *Ma non è necessario di ricorrere a tempi così remoti. Abbiamo fresco l' esempio del più temerario attentato contro uno de' più dotti e religiosi Vescovi del Regno per parte di un Subalterno del già soppresso Tribunale della Nunziatura.*

in vano i Principi temporali prenderebbero delle miſure per arreſtare i di Lei attentati ſulla loro autorità, ſe non vegliaſſero nel tempo ſteſſo per impedire le ſue uſurpazioni ſu i dritti ſpirituali de' Veſcovi e delle Chieſe. Ciò che S. Gregorio Papa diceva de' ſuoi tempi ad un gran Imperatore, è vero anche al preſente; cioè che la tranquillità degli Stati ed il buon ordine di un Regno intero (che l'autorità Sovrana è direttamente ed eſſenzialmente incaricata di mantenere) dipende molto dal buon ordine e dalla tranquillità delle Chieſe, e che nè l' uno nè l'altra potrebbero ſuſſiſtere ſe non ſe quando e le Chieſe e lo Stato reſteranno ciaſcuno nel tranquillo poſſeſſo de' ſuoi legittimi dritti. I Principi nati Protettori di queſti dritti ſono dunque obligati a vegliare alla conſervazione di quelli delle Chieſe de' loro Stati contro le uſurpazioni Romane a titolo d'intereſſe e a titolo di giuſtizia.

Ma io dicevo in terzo luogo che queſta confuſione d'idee, di Corte e di Sede non è meno pregiudizievole alla ſteſſa S. Sede Romana. Ella non fa che allontanare ſempre più dalla Cattolica Comunione coloro che hanno la diſgrazia di eſſerne ſeparati. L'immortale Giuſeppe II. hà bene inteſa queſta verità. Imperocchè è fuor d'ogni dubbio che le intrapreſe della Corte di Roma cui han dato luogo le ſue pretenzioni hanno ſomminiſtrato agli ultimi preteſi Riformatori uno de' principali preteſti che anno allegato per ſepararſi dalla Communione della S. Sede. Queſto infortunio non ſarebbe ſucceſſo, ſe non aveſſero Eſſi falſamente attribuito alla S. Sede quelli abuſi e attentati che debbono unicamente im-

pu-

putarsi alla Corte. Confondendosi adunque la S. Sede colla Corte di Roma è un autorizzare la velenosa sorgente dello Scisma e renderlo irrimediabile, ed all'incontro separandosi una idea dall'altra è un'avvicinare a noi la tanto desiderata riunione de' Dissidenti, è un rendere alla Chiesa tante Nazioni, è un'aggregare infiniti Popoli alla Communione della S. Sede Apostolica.

Quì cade in acconcio una domanda, che mi si potrebbe fare. Quando i Principi fanno de' Concordati col Papa, con chi hanno che fare, colla Corte del Papa, o colla S. Sede occupata dal Papa? Io rispondo, che colla S. Sede non si può venire a trattati: I suoi diritti sono intieramente spirituali e tutto celesti, perchè communicatigli da Gesù Cristo, e tramandatigli da S. Pietro, che fu il primo ad essere rivestito della somma Autorità e precedenza nella Chiesa. I dritti di questa suprema Cattedra sono bastantemente riconosciuti, ed ognuno fra Cristiani è persuaso che non possono communicarsi o cedersi in minima parte a Principi Secolari. Resta dunque che i Concordati de' Principi col sommo Pontefice appartengano alla classe di quegli affari che trattansi trà la Corte degli uni, e la Corte dell'altro. E quì bisogna notare cosa degnissima di osservazione. Il concordato altro non è che una specie di Transazione; ciascuna delle due Parti cede alcuno de' suoi diritti, e si equilibrano in modo le pretensioni dell'una, e dell'altra, che finalmente colla mira alla pubblica tranquillità, e al buon ordine delle cose si stabilisce un sistema di vicendevole armonia, a cui debbono uniformarsi e le Leggi, e i costumi delle Nazioni, e

de' Popoli contraenti. Fondato su questo principio, e su quanto si è esposto di sopra, io debbo dire che il Concordato fra un Sovrano, e il Sommo Pontefice non può essere di natura diversa da quella de' Concordati che sogliono farsi fra due principi secolari. Confini, poste, cambj, esenzioni, dazzj, banditi con tutto quello ancora che può aver luogo nel Sacro Dritto delle Genti in rapporto al vantaggio dell'una, e l'altra Nazione possono essere oggetti proprj di un Concordato fra due secolari Potenze; E questi oggetti medesimi possono, e debbono essere quelli di un Concordato fra un Principe secolare, ed il Sommo Pontefice. I dritti adunque v. g. di nominare a' Beneficj di qualunque natura essi sieno (1); di concedere delle pensioni a' Chierici Benemeriti delle Chiese dello Stato; di giudicare di tutte affatto le cause delle Persone, e delle cose Ecclesiastiche fuor solamente quelle, che appartengono al Domma, e a' Sacramenti (2); di dis-

(1) *Si legga il Compendio delle Riflessioni sopra le Regole della Cancelleria Romana. L'Autore ci fa conoscere i mezzi, che ha messo in uso la Corte di Roma per rendersi a poco a poco padrona di tutti i Beneficj del Regno di Napoli a' tempi di Papa Clemente, che volle favorire il Re Roberto, e sopratutto come Urbano VI. nemico della Regina Giovanna, e parteggiano di Carlo di Duras profittò delle circostanze per impossessarsi del dritto di nominare a' Vescovadi vacanti.*

(2) *Questa è una verità contestata dal Re delle due Sicilie scrivendo al Papa Clemente XIII. nel 1768. in pro-*

disporre de' Beni delle Chiese rettificando le ultime volontà de' sudditi trapassati in pubblico vantaggio; di determinare i confini delle Diocesi (1); di apporre, accrescere, o diminuire gl' impedimenti al contratto matrimoniale anche elevato, come è in oggi al grado di Sacramento, e di dispensarvi; di diminuire il numero eccessivo delle (2) Feste; il dritto di vestire

 la

---

proposito del Monitorio di Parma S. A. R. (*il Duca di Parma*) non ha attaccato la Religione nè violato il Santuario, non il domma, non i riti, non i Sacramenti, non la dottrina di Gesù Cristo contenuta nella Sacra Scrittura, oggetti di cui LA CHIESA deve UNICAMENTE mescolarsi &c.

(1) *Si vegga la Novella XI. di Giustiniano, in cui si definiscono i limiti delle Diocesi.*

(2) *Il Signor Beausobre osserva che il mestiere di Tessitore può fornire in ciascun anno* 1200. *aune di tela* (misura di tre piedi, e otto pollici parigini) *i paesi Cattolici*, e 1300. *i paesi protestanti. Le Feste danno la ragione di questa differenza*. Introd. Gen. à l' etud. de la Polit. Tom. 1. §. 38. *Io faccio ancora un' altra osservazione, e paragono due Stati, uno Cattolico, e l' altro Protestante. Fingiamo che in ciascuno dominio respettivo vi sieno v. g. tre, o quattro millioni di operarj, ciascuno de' quali uno per l' altro guadagni il meschino salario di un carlino al giorno. Ne' paesi protestanti si abbia il vantaggio di lavorare quaranta giorni all' anno di più de' paesi Cattolici; egli è chiaro che cento venti, o cento cinquanta milioni di carlini circoleranno di più nelle Terre de' Protestanti, che ne' dominj Car-*

la qualità di Vescovo esteriore negli affari di Ecclesiastica polizia, ingiungendo severamente l'osservanza de' Canoni, e derogandovi ancora quando le regole della Chiesa relativamente all'esterior disciplina non combinino con i costumi de' Popoli, e colla pubblica tranquillità; e finalmente il dritto importantissimo di sostenere le ragioni sacre dell'Episcopato, di custodire inviolabile tutta l'estension del potere accordato a' Vescovi da Gesù Cristo per il vantaggio delle anime de' proprj sudditi, di mantenere in vita le Chiese de' proprj Stati ridotte al punto di perdere il vigore, e la sussistenza per vane pretenzioni di una

---

Cattolici. Chiunque ha qualche cognizione dell'economia, e del commercio, sapendo bene quanto si moltiplichi il denaro colla circolazione, sarà costretto di confessare la superiorità, che i Stati de' Protestanti, e di tutti quelli dove regna la stessa politica debbono necessariamente avere sopra i Stati Cattolici. Se la moltiplicazione delle feste, e l'astenersi dal travagliare contribuisse alla gloria di Dio, e all'onore della Religione, ed i Cristiani da tale osservanza ne divenissero migliori, e più cari al Signore, noi dovremmo certamente compiangere le Nazioni, che avessero meno feste di noi; ma la cosa accade ben diversamente. Dagli atti de' Tribunali criminali de' nostri Stati Cattolici, e da una costantissima esperienza restaremo convinti, che i giorni di festa sono quelli, ne' quali succedono senza paragone più querele, più omicidj, più amoreggiamenti, più ubbriachezze, ed i maggiori disordini che offendono la Maestà di Dio, disonorano la Religione, e turbano la società. La Chiesa di G. Cri-

una Corte forestiera; questi dritti, io dico, il Principe nè può cederli, nè può alienarli, e non può nè anche diminuirli. Essi sono inseparabili della Sovranità, e perciò non fa meraviglia che a' Concordati stabiliti su fondamenti così rovinosi, e nulli *ipso jure* si è in necessità di derogare non molto dopo di averli conchiusi. I Concordati, le Transazioni possono aver luogo allora soltanto che vi à un dubbio ragionevole sulla ostensione de' Dritti reciprochi; nè alcuno ha pensato giammai di transiggersi su delle cose che non appartengono che ad esso solo, e senza contrasto. Intanto si osserva, che la Cor-

---

Cristo ne' primi secoli riguardò il dì di Domenica come un giorno sacro e propizio; Ella lo celebrava colla pubblica partecipazione de' divini misteri. Ma sebbene fosse allora la disciplina Ecclesiastica nella sua gran purità, ciò non ostante terminato il divino servizio i Fedeli potevano senza peccare abbandonarsi al lavoro. Non fu che l' anno 321. che l' Imperatore Costantino diede la sua Costituzione Omnes Judices Cod. lib. 3. de feriis Tit. 12., *con cui ordinò che nelle Città nel dì di Domenica cessasse ogni lavoro, lasciando ai soli abitanti della Campagna l' intiera libertà di impiegarsi all' agrigoltura. Eusebio della vita di Costantino nel* lib. 4. cap. 18., *e Sozzomeno nel* lib. 1. cap. 7. *parlano di questa Legge. A poco a poco molsiplicaronsi le feste, ed i Cristiani le fecero in parte consistere nell' astenersi dalle opere servili. Da queste riflessioni, e da questo pezzo di storia ciascuno potrà tirare le giuste conseguenze sopra l' autorità del Principe in riguardo alla diminuzione delle Feste eccessive.*

Corte di Roma ha una ſmania ſtupenda di entrare in Concordati. Non ſe ne deve reſtar ſorpreſi; poichè le Perſone che aſpirano all'impero dell'Univerſo riguarderanno ſempre come aſſai vantaggioſa qualunque Convenzione, che getta almeno il Pubblico nell'incertezza ſopra un dritto, che Eſſe non hanno, e che conoſcono bene di non avere. Ecco il motivo per il quale i Sovrani dovrebbero teſtificare al Mondo la maggiore oppoſizione, e il maggior diſprezzo per ſimili Convenzioni. Eſſi debbono conſervare, e ſoſtenere tutta l'Autorità, che hanno ricevuta da Dio per la ſalute de' loro Sudditi, nè debbono in conto veruno ſoffrire che venendoſi a diminuire, ſi tolga loro una porzione di quei mezzi che hanno per ottenere il fine, per cui ſono ſtabiliti da Dio ſopra la Terra.

Fu queſto un motivo, per cui il S. Re di Francia Luigi IX. non volle accettare un Breve del Sommo Pontefice, col quale ſe gli accordava il potere di creare, e d'iſtituire i Prelati del ſuo Regno. Anzi affinchè non reſtaſſe memoria veruna di queſto Breve, lo conſegnò coraggioſamente (1) alle fiamme.

Te-

---

(1) Cum huic Sancto Regi facta fuiſſet a Summo Pontifice poteſtas creandi, inſtituendique Paſtores in quavis Diœceſi, Oratorque Regis Diploma Pontificis Sanctiſſimo Principi obtuliſſet, hic Oratori ſuo reſpondit: Quod mea Romæ negotia ex fide obieris, laudo; quod mihi a Pontifice munus hoc retuleris, non probo. Intelligo enim quanto meæ privatim, Regnique publicæ ſalutis diſcrimine illud ſuſcipiam: ac protinus in ignem conjecit Romanos codicillos. *Monaſt.tit.1.art.8.*

Tenaciſſimo difenſore di quel prezioſo depoſito de' Dritti ſacri confidato da Dio alla ſua Suprema Autorità, non volle permettere, che ſi diminuiſſe ne' Veſcovi del ſuo Regno l'ordinaria loro Giuriſdizione, ordinando con quella celebre Prammatica Sanzione, la cui autenticità è così bravamente difeſa da Natale Aleſandro, Boſſuet, ed altri illuſtri Scrittori di Francia, che agli ordinarj collatori de' beneficj ſi ſerbaſſe intatto l'intiero dritto, e il pieno potere delle collazioni; che le Cattedrali del Regno liberamente eleggeſſero alle Prelature quelle Perſone, che più credeſſero opportune al biſogno, e che tali elezioni aveſſero intieramente il loro effetto; che le promozioni a qualunque Eccleſiaſtica Dignità non ſi ordinaſſero che a norma del Dritto commune, de' ſacri Ordini de' Concilj, e delle antiche iſtituzioni de' SS. Padri; che finalmente, facendo anche le parti di Capo, e Protettore de' ſuoi popoli, non ſi depauperaſſe ulteriormente il ſuo Regno colle eſorbitanti eſtorzioni della Curia Romana, con proibire qualunque eſtrazione di denaro da' ſuoi Stati per depoſitarlo in ſeno dell'ingordigia (1) Roma-

(1) Ludovicus Dei Gratia Francorum Rex . . . . Pro ſalubri & tranquillo Statu Regni noſtri, nec non pro divini cultus augmento, & Chriſtifidelium animarum ſalute . . . . ſtatuimus, & ordinamus: I. Ut Eccleſiarum Regni noſtri Prælati, Patroni, & Beneficiorum Collatores Ordinarii jus ſuum plenarium habeant, & unicuique ſua juriſdictio ſervetur. II. Item Eccleſiæ Cathedrales, & aliæ Regni noſtri liberas Electiones & earum

mana. Bello esempio di un S. Re per tutti i Sovrani Cattolici della Terra.

---

earum effectum integraliter habeant. III. Item promotiones, collationes, provisiones, & dispositiones Prælaturarum, dignitatum, & aliorum quorumcumque Beneficiorum Ecclesiasticorum Regni nostri secundum dispositionem, ordinationem, & determinationum juris communis, Sacrorum Conciliorum Ecclesiæ Dei, atque institutorum antiquorum Sanctorum Patrum fieri volumus, & ordinamus. IV. Item exactiones & onera gravissima pecuniarum per Curiam Romanam Ecclesiæ Regni nostri impositas, vel imposita, quibus Regnum nostrum miserabiliter depauperatum extitit, sive etiam imponendas, vel imponenda levari, aut colligi nullatenus volumus; nisi dumtaxat pro rationabili, pia, & urgentissima causa, & inevitabili necessitate, ac de spontaneo, & expresso consensu nostro, & ipsius Ecclesiæ Regni nostri. Parisiis anno 1260.

Si vende grana sei e mezzo.